



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 5

DATA PUBBLICAZIONE 21/7/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 24 della L.N.D.)	2
1.2.	Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D.)	2
1.3.	Svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL (dal comunicato ufficiale n. 31 della L.N.D.)	2
1.4.	Adeguamento del "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT (dal comunicato ufficiale n. 32 della L.N.D.)	2
1.5.	Oneri finanziari 2021/2022 (dal comunicato ufficiale n. 33 della L.N.D.)	3
1.6.	Nomine Commissioni L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 37 della L.N.D.)	3
1.7.	Modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D.)	3
1.8.	Modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio (dal comunicato ufficiale n. 39 della L.N.D.)	3
1.9.	Nuovo Componente Delegazione Distrettuale di Pinerolo (dal comunicato ufficiale n. 40 della L.N.D.)	3
1.10.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Alessandro Cappelli, Sig. Emiliano Galletti, Sig. Francesco Barchielli e Sig. Alessandro Barrotta (dalla Circolare n. 11 della L.N.D.)	4
1.11.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Gianfranco Petrone, Sig. Gabriele Andriulli e Sig. Riccardo Impellizzeri (dalla Circolare n. 12 della L.N.D.)	4
1.12.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Giacomo Tancredi, Sig. Marco Piovanelli e Sig. Andrea Volpe (dalla Circolare n. 13 della L.N.D.)	5
1.13.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Leonardo Bertelli, Sig. Andrea Cinelli e Sig. Federico Vincenzo Misaggi (dalla Circolare n. 14 della L.N.D.)	5
1.14.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Carlo Todeschi, Sig. Andrea Motta, Sig.ra Isabella Stocchero e Sig. Fabio Mastrandrea (dalla Circolare n. 15 della L.N.D.)	5
1.15.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Matteo Olivieri e Sig. Riccardo Olivo (dalla Circolare n. 16 della L.N.D.)	5
1.16.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Davide D'Alessandro (dalla Circolare n. 17 della L.N.D.)	6
1.17.	Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis (dalla Circolare n. 18 della L.N.D.)	6
1.18.	Segreteria L.N.D.	6
1.18.1.	Tornei organizzati da Società – Nuova sezione dedicata su sito istituzionale	6
1.18.2.	Dichiarazioni di Inattività	7
1.18.3.	Rinunce alla Sola Attività di Calcio Femminile	7
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	8
2.1.	Segreteria S.G.S.	8
2.1.1.	Torneo Esordienti Fair Play Elite – Formula 2 ^a fase Manifestazione	8
2.1.2.	Dichiarazioni di Inattività	9
6.	TRIBUNALE FEDERALE	9

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 24 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 6/AA al n. 9/AA pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 24 della Lega Nazionale Dilettanti inerenti i provvedimenti della Procura Federale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D. riportante le decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL (dal comunicato ufficiale n. 31 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 20/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 31 della L.N.D. inerente lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Adeguamento del “premio di preparazione” in base all'incremento ISTAT (dal comunicato ufficiale n. 32 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 21/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 32 della L.N.D. inerente l'adeguamento del “premio di preparazione” in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1 Luglio 2021.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Oneri finanziari 2021/2022 (dal comunicato ufficiale n. 33 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 22/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 33 della L.N.D. riportante gli oneri finanziari fissati per la stagione sportiva 2021/2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Nomine Commissioni L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 37 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 37 della L.N.D. inerente le nomine delle Commissioni della L.N.D. con validità fino al 30 Giugno 2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 24/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D. inerente la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio (dal comunicato ufficiale n. 39 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 39 della L.N.D. inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio approvate dall'IFAB in occasione della 135^a Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Nuovo Componente Delegazione Distrettuale di Pinerolo (dal comunicato ufficiale n. 40 della L.N.D.)

In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2021, si comunicano le seguenti variazioni alle nomine della Delegazione Provinciale di PADOVA e della Delegazione Distrettuale di PINEROLO della L.N.D., a valere fino al 30 Giugno 2022, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:

... omissis...

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

- Nuovo Componente VIVALDI MARIO

Si riporta, pertanto, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di PADOVA e della Delegazione Distrettuale di PINEROLO della L.N.D.:

... omissis...

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato	MUCCIOLO PIERLUIGI	
Vice Delegato	D'ALO' SALVATORE	
Componenti	PRIMERANO FRANCESCO	MIEGGE GIULIANO MARIA
	VIVALDI MARIO	

Segretario TONELLI SILVIA

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

1.10. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Alessandro Cappelli, Sig. Emiliano Galletti, Sig. Francesco Barchielli e Sig. Alessandro Barrotta (dalla Circolare n. 11 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Alessandro Cappelli, Emiliano Galletti, Francesco Barchielli e Alessandro Barrotta.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Gianfranco Pettrone, Sig. Gabriele Andriulli e Sig. Riccardo Impellizzeri (dalla Circolare n. 12 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Gianfranco Pettrone, Gabriele Andriulli e Riccardo Impellizzeri.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.12. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Giacomo Tancredi, Sig. Marco Piovanelli e Sig. Andrea Volpe (dalla Circolare n. 13 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Giacomo Tancredi, Marco Piovanelli e Andrea Volpe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.13. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Leonardo Bertelli, Sig. Andrea Cinelli e Sig. Federico Vincenzo Misaggi (dalla Circolare n. 14 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Leonardo Bertelli, Andrea Cinelli e Federico Vincenzo Misaggi.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.14. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Carlo Todeschi, Sig. Andrea Motta, Sig.ra Isabella Stocchero e Sig. Fabio Mastrandrea (dalla Circolare n. 15 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Carlo Todeschi, Andrea Motta, Isabella Stocchero e Fabio Mastrandrea.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.15. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Matteo Olivieri e Sig. Riccardo Olivo (dalla Circolare n. 16 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Matteo Olivieri e Riccardo Olivo.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.16. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Davide D'Alessandro (dalla Circolare n. 17 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Davide D'Alessandro.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.17. Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis (dalla Circolare n. 18 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 21 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.18. Segreteria L.N.D.

1.18.1. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ – NUOVA SEZIONE DEDICATA SU SITO ISTITUZIONALE

Si informano le Società che a partire dal corrente mese di luglio 2021 è stata attivata sul sito istituzionale <https://piemontevda.lnd.it> una nuova sezione dedicata ai Tornei organizzati dalle Società affiliate.

La gestione e la diffusione delle informazioni salienti riguardanti i Tornei, che siano regionali o provinciali, di attività agonistica o di attività di base, avverranno **esclusivamente** attraverso la nuova apposita sezione dedicata, accessibile dal menu principale del sito, nonché da banners dedicati in home page e nelle singole pagine delle delegazioni.

Per ogni tipologia di torneo, regionale o provinciale, è stata creata un'apposita pagina dedicata per un totale di dodici sottosezioni:

- "Tornei regionali" conterrà le manifestazioni a carattere regionale di Settore Giovanile, nonché tutte i tornei di categoria Dilettanti.
- "Tornei Alessandria", "Tornei Aosta", "Tornei Asti", "Tornei Biella", "Tornei Cuneo", "Tornei Ivrea", "Tornei Novara", "Tornei Pinerolo", "Tornei Torino", "Tornei V.C.O." e Tornei Vercelli" saranno invece le pagine di riferimento per le manifestazioni provinciali di Settore Giovanile.

In ciascuna delle pagine descritte vi sarà una tabella dove si potranno trovare tutte le informazioni riguardanti i tornei di competenza del Comitato Regionale o delle singole Delegazioni, ordinata mettendo i tornei dal più recente al meno recente.

Nella tabella si troveranno le informazioni principali della manifestazione: nome, società organizzatrice, date di inizio/fine competizione e lo status del torneo, che indicherà a che punto è l'iter di autorizzazione del torneo stesso.

Per l'iter di autorizzazione vi saranno quattro possibili situazioni:

- **“IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE”** (segno giallo), ovvero lo status iniziale, quando il torneo viene presentato dalla società e creato sul sito, prima che gli uffici verifichino la correttezza del regolamento
- **“AUTORIZZATO”** (segno verde), ovvero lo status che l'ufficio assegnerà se il torneo rispetta le linee guida e il regolamento può quindi essere approvato e pubblicato
- **“NON AUTORIZZATO”** (segno rosso), ovvero lo status che l'ufficio assegnerà se il torneo non rispetta le linee guida e il regolamento non può in nessun caso essere corretto
- **“ANNULLATO”** (segno viola), ovvero lo status che l'ufficio assegnerà se la società organizzatrice per qualsivoglia motivo decidesse di annullare il torneo

È inoltre presente un bottone con la lente di ingrandimento, una funzione “cerca” che permetterà all'utente di effettuare una scrematura nel caso si cerchi un torneo specifico.

Cliccando sul nome del torneo si entra poi nella scheda della singola manifestazione, dove si potranno trovare ulteriori informazioni (tipologia, categorie coinvolte), nonché scaricare lettera accompagnatoria e regolamento della manifestazione, una volta che la stessa sia stata autorizzata dall'ufficio competente. Il regolamento sarà disponibile solo se il torneo avrà raggiunto lo status di “AUTORIZZATO”.

Tutti i tornei organizzati in Piemonte Valle d'Aosta, provinciali o regionali, dilettanti o giovanili, saranno quindi sempre consultabili così come, se autorizzati, i regolamenti degli stessi all'interno delle singole schede.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.18.2. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottoelencate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2021/2022:

A.S.D. PRIOCCA POLISPORTIVA	codice 947115
A.S.D. SALUS GRP	codice 943762
A.S.D. ATLETICO MARENE	codice 951638
A.S.D. SAN LUIGI CAMBIANO	codice 919213
A.S.D. NUOVO SPORTSUD 75 TORINO	codice 941090
A.S.D. AURORA SPORTING CLUB	codice 917856

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

1.18.3. RINUNCE ALLA SOLA ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le sottoelencate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare alla sola attività di calcio femminile:

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. codice 43120
FOSSANO CALCIO SSD A R.L. codice 75437

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., le calciatrici appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolte da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE – FORMULA 2^ FASE MANIFESTAZIONE

In riferimento a quanto pubblicato sui comunicati ufficiali n° 75 del Settore Giovanile Scolastico, allegato al C.U. regionale n° 46 del 6 maggio u.s., e n° 49 regionale del 27 maggio u.s., in base alla graduatoria scaturita dopo la prima fase come da regolamento, si riporta qui di seguito lo sviluppo della 2^ fase della manifestazione in epigrafe, che si svolgerà nel mese di settembre 2021. Il programma gare sarà oggetto di successiva pubblicazione

2^ FASE INTERPROVINCIALE

Concentramento NORD (Aosta, Ivrea, Torino, Biella)

Girone A	Girone B	Girone C
PRO EUREKA	TORINO FC	POL. GRAND PARADIS
QUINCITAVA	VDA CHARVENSOD	GASSINOSANRAFFAELE
AYGREVILLE	RIVAROLESE	BORGARO NOBIS
CITTÀ DI COSSATO	VOLPIANO	VENARIA REALE

Concentramento EST (Novara, Vercelli, Verbania)

Girone A	Girone B
BULÈ BELLINZAGO	CITTÀ DI BAVENO
NOVARA CALCIO	JUVENTUS DOMO
ALICESE ORIZZONTI	OLEGGIO SP. OLEGGIO
DIAVOLETTICALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO

Concentramento CENTRO (Torino, Pinerolo)

Girone A	Girone B
CIT TURIN	LASCARIS
PINEROLO	CHISOLA CALCIO
MIRAFIORI	BSR GRUGLIASCO

considerato l'effettivo stato di confusione, che regnava su tutto il territorio nazionale e in ogni ambiente (non solo sportivo), nell'autunno 2020. Peraltro il provvedimento F.I.G.C. sopra citato, che avrebbe dovuto fornire chiarimenti in ordine alle indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, si prestava ad un'interpretazione in favore dell'apertura degli impianti sportivi in occasione di partite ad eliminazione diretta (come sono le competizioni in oggetto), ovvero non ricomprese in campionati ufficiali che prevedevano uno sviluppo su più giornate. Infine, è altresì doveroso considerare (e valorizzare) il comportamento tenuto dal sig. **PIANA** nell'immediatezza della contestazione elevata dalla Polizia Stradale di Alessandria per la violazione dell'art. 4, co. I, D.L. n. 19 del 25.03.2020. Infatti, il sig. **PIANA**, a riprova della buona fede e soprattutto della consapevolezza della condotta in cui era incorso, corrispondeva la relativa sanzione. Reiterare la punizione per una condotta che appare, solo latamente, caratterizzata da connotati sportivi, risulta oggettivamente superfluo".

b) Seduta del 2.07.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Rag. Lorenzo Grassone (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente estensore)

Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore minore REXHO Rei, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Associazione Calcio Bra; la società A.S.D. Associazione Calcio Bra, per rispondere rispettivamente:

- 1. REXHO Rei, all'epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Associazione Calcio Bra, per rispondere della violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., in relazione all'art. 32 C.G.S. e all'art. 40, co. VI, delle N.O.I.F., poiché, in data 28/11/2020, in occasione della richiesta di tesseramento presso la società "A.S.D. Associazione Calcio Bra" dichiarava falsamente di non essere stato tesserato con altre società affiliate a federazione estere, ponendo in essere, in tal modo, non solo una violazione dell'art. 32, co. II, del C.G.S. in relazione all'art. 4, co. VI, delle N.O.I.F., ma anche un comportamento contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in un rapporto riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 4, co. I, C.G.S.**
- 2. la società "A.S.D. Calcio Bra" per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 6, co. II, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suindicato REXHO Rei, in qualità di calciatore della medesima società, così come riportato al punto 1).**

Con atto del 17 marzo 2021, pervenuto il 18 marzo 2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Il procedimento trae origine dalla nota del responsabile dell'Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, datata 14/12/2020, con la quale comunicava all'A.S.D. Associazione Calcio Bra la revoca del tesseramento del calciatore minore REXHO Rei, nato in Albania il 28 settembre 2008, in quanto, all'atto della richiesta di tesseramento dichiarava di non essere mai stato tesserato in una federazione estera, sebbene, come emerge dalla nota trasmessa a mezzo e-mail dalla federazione calcistica dell'Albania, FEDERATA SHQIPTARE FUTBOLLIT, il predetto calciatore risultava tesserato presso la società albanese A.J. Vlore.

Nel corso delle indagini venivano acquisite: nota di prot. 9337/2020 AP/tm, datata 14 dicembre 2020, sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana Giuoco Calcio; autorizzazione al tesseramento del citato minore; richiesta di tesseramento presso la società

A.S.D. Associazione Calcio Bra, firmata dal minore e dagli esercenti la potestà genitoriale; dichiarazione del calciatore minore REXHO Rei in merito all'insussistenza di alcuni tesseramento con società appartenenti a federazioni estere, controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale; nota trasmessa via e-mail dalla federazione calcistica dell'Albania, FEDERATA SHQIPTARE FUTBOLLIT, relativa al tesseramento del calciatore minore REXHO Rei presso la società albanese A.J. Vlore.

Nella seduta del 2 giugno 2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. SARTORI Pietro, direttore generale della società A.S.D. Associazione Calcio Bra.
Nessuno compariva per il giocatore minore REXHO Rei.

Preliminarmente il Presidente avvertiva la parte presente della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e interveniva un accordo tra l'avv. Dellavalle e il sig. SARTORI Pietro, per l'applicazione della sanzione, ridotta per il rito, dell'ammenda di euro 350,00.

Quanto al giocatore minore REXHO Rei, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi la squalifica per una giornata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto concerne la posizione della società A.S.D. Associazione Calcio Bra, visto l'accordo di definizione del procedimento intervenuto all'udienza, ritenuto di non dover prosciogliere preliminarmente e ritenuta congrua l'entità della sanzione, ridotta per il rito, concordata tra le parti, deve essere applicata la ammenda per euro 350,00.

Quanto alla posizione dell'altro soggetto deferito, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene acclarata la violazione ascritta al minore REXHO Rei. Infatti, è agli atti la dichiarazione del giocatore, controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a federazioni estere, unitamente alla comunicazione della Federazione Albanese che smentisce tale affermazione, facendo presente che il predetto calciatore risultava tesserato per la società "A.J. Vlore", affiliata alla federazione stessa.

Il comportamento tenuto dal minore è pertanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall'art. 4, co. I, C.G.S. e come tale deve essere sanzionato, tuttavia, è evidente che sia una responsabilità soprattutto degli esercenti la potestà genitoriale. Di conseguenza, la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale appare meritevole di accoglimento, trattandosi di soggetto minorenni e probabilmente non perfettamente consapevole del precedente tesseramento nel paese di origine.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale:

- visto l'accordo intercorso tra le parti applica alla società A.S.D. associazione Calcio Bra l'ammenda di euro 350,00;
- dichiara il minore REXHO Rei responsabile dell'illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione della squalifica per una giornata

c) Seduta del 2 luglio 2021, collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Antonio Vallone (Componente estensore), Rag. Lorenzo Grassone (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO per rispondere della violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., in relazione all'art. 32

C.G.S. e all'art. 40, co. VI, delle N.O.I.F., nonché della A.S.D. COLUMBIA TURIN a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per la violazione ascrivibile al suo tesserato

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 20 gennaio 2021, pervenuto in data 8 febbraio 2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO, cittadino peruviano, il quale nell'ambito della procedura volta ad ottenere il tesseramento in qualità di calciatore per la società A.S.D. COLUMBIA TURIN aveva dichiarato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera; al contrario, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla Federazione Peruviana, si accertava che il predetto calciatore risultava essere stato tesserato per la società "INDEPIENDENTE PIEDRAS GORDAR CLUB", regolarmente affiliata alla federazione stessa. Deferiva altresì la A.S.D. COLUMBIA TURIN per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per la violazione ascrivibile al sig. EDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO.

All'udienza del 2 luglio 2021, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'avv. Dellavalle Andrea in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva per i soggetti deferiti.

Il Procuratore Federale, all'esito della relazione, chiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 500,00 per la A.S.D. COLUMBIA TURIN e della squalifica per quattro giornate per il giocatore MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Codesto Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene acclarata la violazione ascritta al sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO.

Sono agli atti la dichiarazione del giocatore, allegata alla richiesta di tesseramento per la A.S.D. COLUMBIA TURIN, di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a federazioni estere, unitamente alla comunicazione della Federazione Peruviana che smentisce tale affermazione, facendo presente che il predetto calciatore risultava tesserato per la società "INDEPIENDENTE PIEDRAS GORDAR CLUB", affiliata alla federazione stessa.

Il comportamento tenuto dal sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO è pertanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall'art. 4, co. I, C.G.S. e come tale deve essere sanzionato.

Conseguentemente, anche la società A.S.D. COLUMBIA TURIN deve essere tenuta a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S. del comportamento ascritto al predetto calciatore.

Quanto al trattamento sanzionatorio le richieste formulate dalla Procura Federale appaiono meritevoli di integrale accoglimento unicamente con riferimento alla sanzione da infliggersi al giocatore, trattandosi di soggetto ultratrentacinquenne e pertanto ben consapevole del precedente tesseramento nel paese di origine; per quanto concerne, invece, la società appare più congrua la somma di euro 400,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO responsabile dell'illecito a lui scritto e, per l'effetto, applica la sanzione della squalifica per quattro giornate; dichiara altresì responsabile, ex art. 6, co. II, C.G.S., la società A.S.D. COLUMBIA TURIN U.S.D. e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400,00.

d) Seduta del 9.07.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Alfredo Repetti (Vicepresidente); Avv. Flavio Campagna (Componente estensore)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di COLONNA Ignazio, consigliere della società ASD ASTI e della società ASD ASTI, per rispondere rispettivamente:

1. COLONNA Ignazio, consigliere della società ASD ASTI, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 19, co. III, e 9, co. II, C.G.S., in quanto sebbene sottoposto alla sanzione dell'inibizione per anni 3 inflitta con decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Piemonte pubblicata con C.U. n.79 del 20.6.2019, in tre occasioni ha violato il divieto di accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione della disputa di altrettante gare;

2. la Società ASD ASTI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 6, co. II, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo consigliere COLONNA Ignazio.

Con atto dell'8 giugno 2021, pervenuto in pari data, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Nella seduta dell'9.7.2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi il dott. Antonio BAGLIVO, in rappresentanza della Procura Federale, l'avv. Davide Gatti, difensore del sig. COLONNA Ignazio e della società ASD ASTI, nonché il sig. COLONNA Ignazio e il sig. Antonio ISOLDI, Presidente della Società ASD ASTI.

Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Non vi era accordo fra le parti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione nei confronti del sig. COLONNA Ignazio; ammenda di euro 700,00 nei confronti della società ASD ASTI.

L'avv. Gatti chiedeva il proscioglimento per la sostanziale non illiceità delle condotte e in ogni caso il contenimento delle sanzioni anche alla luce del comportamento totalmente collaborativo del COLONNA nel corso delle indagini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti risultano provati, ma la loro gravità non pare tale da consentire la applicazione delle sanzioni richieste dall'Ufficio della Procura Federale. La "ingenuità" del comportamento del Colonna, la sua ampia ammissione fino ad ammettere ingressi nel terreno di gioco ulteriori rispetto a quello che gli era stato contestato in sede di indagini, sono elementi da considerare nella corretta quantificazione della sanzione che deve essere mantenuta prossima ai minimi edittali.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale:

- condanna i soggetti deferiti per le violazioni contestate e per l'effetto applica a Ignazio COLONNA la sanzione della inibizione per mesi uno; alla società ASD ASTI la sanzione della ammenda di euro 100,00 (euro cento/00)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 4 Agosto 2021

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 21 Luglio 2021

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)